

**LE CONDIZIONI DI SEGUITO PUBBLICIZZATE NON COSTITUISCONO OFFERTA AL PUBBLICO**

**Sezione 1 - Informazioni sulla Banca-concedente**

AGRILEASING - Banca per il Leasing delle Banche di Credito Cooperativo/Casse Rurali ed Artigiane - S.p.A., in breve BANCA AGRILEASING S.p.A., con sede in Roma, Via Lucrezia Romana nn. 41/47, capitale sociale Euro 285.366.250,00 interamente versato, Ufficio del Registro delle Imprese di Roma e codice fiscale n. 02820100580, R.E.A. n. 417224, Partita IVA n. 01122141003; iscritta all'Albo delle Banche di cui all'art. 13 D.Lgs 385/93 al n. 5405, cod. ABI 3123.7 CAB 03200, appartenente al Gruppo Bancario ICCREA codice Gruppo 200016, soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di Iccrea Holding S.p.A. - Roma, iscritta nel registro delle imprese di Roma codice fiscale 01294700586; Aderente al Conciliatore Bancario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR " presso il quale è attivo l' "Ombudsman – Giuri bancario" – Via delle Botteghe Oscure, 54 – 00186 Roma – e-mail [segreteria@ombudsmanbancario.it](mailto:segreteria@ombudsmanbancario.it) .  
Sito internet [www.agrileasing.it](http://www.agrileasing.it); indirizzo di posta elettronica: [Ufficio.Reclami@agrileasing.it](mailto:Ufficio.Reclami@agrileasing.it).

**Sezione 1-bis - Informazioni ulteriori in caso di offerta fuori sede**

*(indicare i dati e la qualifica del soggetto convenzionato)*

**Si precisa che il cliente non è tenuto a riconoscere al soggetto convenzionato costi od oneri aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel presente foglio informativo.**

**Sezione 2 - Caratteristiche e rischi tipici della locazione finanziaria di autoveicoli con consumatori**

Per locazione finanziaria di autoveicoli si intende l'operazione di finanziamento posta in essere da una banca o da un intermediario finanziario (concedente) consistente nella concessione in utilizzo per un determinato periodo di tempo e dietro il pagamento di un corrispettivo periodico (canone), di autoveicoli, acquistati o fatti costruire/adattare dal Concedente presso un terzo fornitore, su scelta e indicazione del Cliente (utilizzatore), che ne assume così tutti i rischi e conserva una facoltà al termine della predetta durata contrattuale di acquistare i beni ad un prezzo prestabilito. Laddove il Cliente sia anche "consumatore", ovvero "persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta", si configura la fattispecie di cui trattasi.

La funzione economica dell'operazione è, quindi, di credito al consumo, anche se in luogo di una somma di denaro, il concedente mette a disposizione del Cliente il bene da questi richiesto.

Di norma, al momento della stipula del contratto può essere chiesto all'utilizzatore il versamento di una parte del corrispettivo, mentre il pagamento dei canoni periodici generalmente decorre dal momento in cui è avvenuta la consegna del bene finanziato ovvero da altro evento contrattualmente indicato (ad esempio: primo giorno del mese di consegna).

L'operazione di locazione finanziaria può essere accompagnata dall'offerta dei seguenti servizi aggiuntivi:

- o **Polizza Furto ed Incendio** – copre Furto e Incendio inclusi i danni derivanti da eventi atmosferici, sociopolitici, atti vandalici e rottura di cristalli.
- o **Polizza Furto, Incendio e Kasko** – copre Furto e Incendio inclusi i danni derivanti da eventi atmosferici, sociopolitici, atti vandalici e rottura di cristalli e danni accidentali.
- o **Servizi di Manutenzione** – i servizi sono erogati da una società specializzata; il cliente può scegliere a) manutenzione ordinaria e straordinaria; b) Assistenza Sinistri; c) auto sostitutiva.

Il servizio accessorio della copertura assicurativa offerta da Banca Agrileasing consiste in un servizio facoltativo cui l'Utilizzatore può ricorrere in alternativa all'obbligo di assicurare direttamente il bene oggetto del contratto di locazione finanziaria presso una primaria Compagnia di assicurazione.

Il servizio è offerto da Banca Agrileasing attraverso la stipula di una convenzione assicurativa con una primaria Compagnia di Assicurazioni.

I rischi tipici del Servizio, come di tutte le coperture assicurative, consistono nel fatto che l'indennità di rimborso copre solo i rischi e gli eventi espressamente assicurati entro i limiti delle franchigie e di massimali pattuiti e che in caso di liquidazione coatta amministrativa della Compagnia di assicurazione, l'Utilizzatore resta privo della relativa copertura.

I rischi tipici dell'operazione di locazione finanziaria, fatti salvi quelli conseguenti ad eventuali inadempimenti del Cliente, sono di natura contrattuale ed economico-finanziaria.

Sul piano contrattuale l'Utilizzatore-consumatore, da un lato, si assume l'obbligo della custodia, manutenzione ordinaria e straordinaria del bene; dall'altro, si assume tutti i rischi inerenti al bene oggetto del finanziamento o alla sua fornitura, quali la ritardata od omessa consegna da parte del fornitore o la consegna di cosa diversa, i vizi e/o i difetti di funzionamento, la mancanza delle qualità promesse o altro: a fronte dell'assunzione di tali rischi, il Cliente-utilizzatore può comunque agire direttamente nei confronti del fornitore secondo le modalità ed i limiti contrattualmente previsti, fermo che l'obbligo al pagamento del corrispettivo varrà solo in ipotesi di sua accettazione della consegna del bene, ancorché con vizi. Rimangono ancora a carico del Cliente gli altri rischi/bene quali la distruzione o perimento, il furto o il danneggiamento ed, infine, l'obsolescenza tecnica o normativa.

Sul piano economico-finanziario, poiché l'operazione è finalizzata a soddisfare le esigenze di finanziamento dell'investimento dell'Utilizzatore, il Cliente si fa altresì carico dei rischi tipici delle operazioni di finanziamento a medio-lungo termine, ivi inclusi i rischi connessi a modifiche fiscali.

## FOGLIO INFORMATIVO PER OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA DI AUTOVETTURE CON CONSUMATORI (l'Easy Rider)

Nei casi in cui l'ammontare dei canoni periodici sia espresso e/o indicizzato in valute diverse dall'Euro, il Cliente si assume il rischio di cambio connesso. Analogamente, qualora abbia optato per l'indicizzazione a parametri espressivi del costo corrente del denaro (quali ad esempio l'Euribor), si assume il rischio che detti canoni possano aumentare in relazione all'andamento crescente dei parametri; nel caso in cui abbia invece optato per un'operazione a canoni fissi costanti per l'intera durata contrattuale, esso si assume il rischio di non beneficiare di eventuali andamenti decrescenti del costo del denaro.

Rimane fermo il diritto del Cliente-consumatore di adempiere anticipatamente, con una minima penale.

### Sezione 3 - Condizioni economiche massime del servizio e dell'operazione

Il corrispettivo di un'operazione di locazione finanziaria è espresso in canoni, il cui ammontare è funzione – fra gli altri – della struttura dell'operazione intesa in termini di costo di acquisto originario del bene, quota eventualmente versata alla stipula, durata della locazione, prezzo dell'opzione finale, periodicità dei pagamenti, ecc.. Un parametro di riferimento per misurare l'onerosità di questo flusso di pagamenti è il “tasso leasing”, definito nelle Istruzioni della Banca d'Italia come: *“il tasso interno di attualizzazione per il quale si verifica l'uguaglianza fra costo di acquisto del bene locato (al netto delle imposte) e valore attuale dei canoni e del prezzo dell'opzione finale di acquisto (al netto delle imposte) contrattualmente previsti. Per i canoni comprensivi dei corrispettivi per servizi accessori di natura non finanziaria o assicurativa andrà considerata solo la parte di canone riferita alla restituzione del capitale investito per l'acquisto del bene e dei relativi interessi”*.

Il tasso di attualizzazione è calcolato come tasso periodale espresso in termini di Tasso Nominale Annuo, sviluppato con la stessa periodicità dei canoni sulla base di un anno STANDARD di 365 gg. composto di periodi (mesi, bimestri, trimestri o semestri) tutti eguali fra di loro, avendo convenzionalmente assunto come origine dei tempi per l'attualizzazione dei flussi la data di inizio decorrenza stabilita in contratto.

Il “tasso leasing” concretamente praticato al cliente sulla specifica operazione, evidentemente funzione fra l'altro del grado di rischio, di onerosità e di complessità dell'operazione stessa, viene espressamente indicato in contratto.

L'utilizzatore, oltre ai canoni periodici derivanti dall'applicazione del tasso indicato, dovrà corrispondere una quota alla stipula il cui importo, calcolato in percentuale sul costo bene, è variabile ed è compreso tra l'1% e il 30%. L'utilizzatore, qualora esercitasse il diritto di opzione finale, dovrà corrispondere un valore variabile espresso in percentuale sul costo bene compreso fra l'1% ed il 60%.

**TASSI EFFETTIVI GLOBALE MEDI:** i tassi effettivi globali medi (TEGM) relativi alla tipologia di operazioni oggetto del presente foglio informativo rilevati ai sensi dell'art. 2 della legge N. 108/96 e pubblicati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze sono indicati nella tabella sottostante.

**TEGM CON RIFERIMENTO AL 1° TRIMESTRE DELL'ANNO 2009 (validità dal 1° gennaio al 31 marzo) per operazioni di LEASING**

Costo del bene locato	da 0 a 5.000 €	da 5.000 a 25.000 €	da 25.000 a 50.000 €	Oltre 50.000 €
<b>TEGM</b>	<b>12,34%</b>	<b>9,07%</b>	<b>8,01%</b>	<b>6,82%</b>

Si precisa che, trattandosi di tassi effettivi globali medi rilevati sul sistema, il tasso praticato sulla singola operazione potrà anche essere superiore al tasso effettivo medio globale pubblicizzato, ma non potrà in alcun caso essere superiore ai **TASSI LEASING MASSIMI (TASSI SOGLIA)** (determinati ai sensi della legge 108/69 in misura pari al 150% dei corrispondenti tassi effettivi globali medi), indicati nella tabella sottostante.

**TASSI SOGLIA (validità dal 1° gennaio al 31 marzo) per operazioni di LEASING**

Costo del bene locato	da 0 a 5.000 €	da 5.000 a 25.000 €	da 25.000 a 50.000 €	Oltre 50.000 €
<b>TASSO SOGLIA</b>	<b>18,51%</b>	<b>13,61%</b>	<b>12,02%</b>	<b>10,23%</b>

### **PARAMETRI E CRITERI DI INDICIZZAZIONE**

Per indicizzazione si intende l'adeguamento del corrispettivo della locazione in funzione della variazione dei tassi e/o valuta di riferimento durante il periodo della locazione.

#### **INDICIZZATO IN EURO**

I parametri che possono essere utilizzati, a seconda degli andamenti del mercato di riferimento, sono i tassi di rendimento in rapporto a diverse scadenze (ad esempio, Euribor 3 mesi, Euribor 6 mesi, Rendibor).

Gli adeguamenti avvengono alla fine di ogni periodo di indicizzazione (es. semestre) previsto in contratto ed eventualmente al momento di esercizio del diritto di opzione. Si procede determinando prima il “delta tasso”, ovvero la differenza tra il valore del parametro fissato in contratto e la media delle medie mensili dello stesso parametro rilevato nel periodo, arrotondata al quarto di punto superiore e adeguata all'eventuale tasso massimo o minimo previsto in contratto. Il delta tasso così determinato viene moltiplicato per l'importo dei canoni scaduti nel periodo di indicizzazione e per il coefficiente riportato in contratto relativo al periodo in esame. Il “coefficiente” è un parametro espressivo degli interessi derivanti dalla variazione di un punto percentuale sull'esposizione media del periodo (debito residuo medio ottenuto al tasso contrattuale) preso in esame. Il conguaglio viene addebitato/accreditato al superamento della eventuale soglia minima prevista in contratto.

In sintesi, l'importo del conguaglio, a debito o a credito dell'utilizzatore, viene calcolato applicando la formula: canoni del periodo x coefficiente x delta tasso = conguaglio del periodo.

#### Esemplificazione

Ipotizzando una sommatoria canoni di 7.000 euro, un coefficiente di 0,03566 ed un delta tasso di 0,55% si ottiene un conguaglio di 137,29 euro a debito dell'utilizzatore.

#### **INDICIZZATO IN VALUTA**

Il contratto può essere indicizzato ad una valuta, rilevata tra le Eurodivise de "il Sole 24 ore", fissata contrattualmente.

Gli adeguamenti avvengono alla fine di ogni trimestre solare ed eventualmente al momento di esercizio del diritto di opzione. Il contratto è indicizzato sia all'andamento del tasso che all'andamento del cambio della divisa stabilita in contratto.

Alla fine di ogni periodo di indicizzazione si procede prima a determinare il conguaglio relativo alle variazioni di tasso e successivamente al conguaglio per le variazioni del cambio.

#### **Conguaglio per variazioni di tasso.**

Si procede determinando prima il "delta tasso", dato dalla differenza tra il valore del parametro fissato in contratto ed il tasso rilevato due giorni lavorativi prima dell'inizio del periodo di indicizzazione, ad eccezione del tasso del primo periodo che verrà fissato in base alla data di decorrenza del contratto.

Il delta tasso così determinato viene moltiplicato per l'importo dei canoni scaduti nel periodo di indicizzazione e per il coefficiente riportato in contratto relativo al periodo in esame. Il "coefficiente" è un parametro espressivo degli interessi derivanti dalla variazione di un punto percentuale sull'esposizione media del periodo (debito residuo medio ottenuto al tasso contrattuale) preso in esame.

In sintesi, l'importo del conguaglio tasso, a debito o a credito dell'utilizzatore, viene calcolato applicando la formula: canoni del periodo x coefficiente x delta tasso = conguaglio del periodo.

#### **Conguaglio per variazioni di Cambio.**

Per calcolare il conguaglio cambio, alla fine di ogni periodo di indicizzazione, occorre prima determinare:

- L' "Importo Base", dato dall'importo totale dei canoni scaduti nel periodo sommato algebricamente all'importo del conguaglio tasso;
- Il "Coefficiente di Cambio", dato dal rapporto tra il valore del parametro determinato in contratto in funzione della decorrenza e del tipo bene ed il cambio effettivamente applicato al concedente da primario Istituto di Credito 2 giorni lavorativi prima delle scadenze di indicizzazione.

Moltiplicando l' "Importo Base" per il coefficiente di cambio si ottiene l'Importo Corrente. La differenza tra l'Importo Corrente e l'Importo Base è l'Importo di Conguaglio Cambio del Periodo.

Il conguaglio da addebitare/accreditare, dato dalla somma algebrica del conguaglio variazione di tasso e del conguaglio variazione di cambio, viene addebitato/accreditato solo al superamento della eventuale soglia minima prevista in contratto.

#### Esemplificazione

Ipotizzando una sommatoria canoni di 7.000 euro, un coefficiente di 0,03566 ed un delta tasso di 0,55% si ottiene un conguaglio tasso di 137,29 euro. Sommando ai canoni l'importo del conguaglio tasso di ottiene un Importo Base di 7.137,29 euro. Ipotizzando un Cambio in dollari fissato in contratto di 1,12 € ed una rilevazione a fine periodo di 1,15 € si ottiene un Coefficiente di Cambio di 0,97391. Moltiplicando 0,97391 per 7.137,29 si ottiene un Importo Corrente di 6.951,10. L'importo del conguaglio è pari a (6.951,10 - 7.137,29) a 186,19 euro a credito dell'utilizzatore.

#### **ALTRI ONERI DELL'OPERAZIONE (importi massimi)**

**SPESE DI APERTURA E PERFEZIONAMENTO PRATICA:** 500 euro oltre IVA.

**SPESE DI IMMATRICOLAZIONE:** 238 euro oltre IVA

**SPESE DI INCASSO:** 10 euro oltre IVA

**SPESE DI CHIUSURA PRATICA:** 102 euro oltre IVA

**INTERESSI DI MORA:** 5 punti percentuali oltre Euribor alle singole scadenze. Laddove questo risultasse superiore al tasso soglia previsto dal combinato disposto di cui all'art. 644 C.P.e art. 2 punto 4 Legge 108/1996 all'epoca vigente, al suddetto titolo sarà applicato quest'ultimo tasso.

**INTERESSI DI DILAZIONE per ritardata decorrenza:** Euribor 3 ML vigente all'epoca maggiorato di tre punti percentuali

**SPESE GESTIONE CONTRAVVENZIONI:** 20 euro oltre IVA

**SPESE VERIFICA CONFORMITA' POLIZZE ASSICURATIVE:** (comprensivo di spese di gestione) 100 euro oltre IVA

**SPESE GESTIONE INSOLUTI:** 10 euro oltre IVA per ciascun insoluto

**SPESE PER VARIAZIONI AMMINISTRATIVE:** 3.000 euro oltre IVA

**SPESE PER DICHIARAZIONI RESE:** 10 euro oltre IVA

**SPESE PER COPIE/DUPLICATI:** 22 euro oltre IVA

**SPESE PER COPIE AUTENTICHE NOTARILI (oltre il costo vivo da riaddebitare):** 104 euro oltre IVA

**SPESE PER VARIAZIONI ANAGRAFICHE:** 30 euro oltre IVA per ciascuna variazione

**SPESE PER VARIAZIONE DOMICILIAZIONE BANCARIA:** 26 euro oltre IVA per ciascuna variazione

**SPESE PER CONTEGGIO ESTINZIONE ANTICIPATA:** 52 euro oltre IVA

**SPESE PER INTERVENTI DI RECUPERO:** 414 euro oltre IVA

**SPESE PER INVIO COMUNICAZIONI:** 4 euro oltre IVA

**SPESE PER TRASPARENZA** (anticipazione testo contratto idoneo per la stipula, rendiconto garante, richiesta documentazione per operazioni dell'ultimo decennio) 100 euro oltre IVA.

**IMPORTO POLIZZE ASSICURATIVE:** (comprensivo di spese di gestione) 50 euro oltre IVA.

**SPESE VERIFICA CONFORMITA' POLIZZE ASSICURATIVE:** (comprensivo di spese di gestione) 100 euro oltre IVA

**POLIZZE ASSICURATIVE:** la polizza R.C.A. (responsabilità civile) è sempre a cura e spese dell'Utilizzatore.

Di seguito si riportano i costi del servizio assicurativo per le diverse tipologie di targeto:

Polizza Targato	costo servizio annuo
	per mille
auto + veic. comm.li Incendio Furto	18,00
auto + veic. comm.li Incendio Furto Kasko	42,00
BUS I.F.	13,20
BUS I.F.K.	55,50
Targato Industriale non allestito I.F.	16,80
Targato Industriale non allestito I.F.K.	55,50
T.I. allestito e Veic.Speciale I.F.	9,60
T.I. allestito e Veic.Speciale I.F.K.	34,50

L'Utilizzatore potrà inoltre avvalersi di Compagnie Assicuratrici non convenzionate, sempre che siano rispettati coperture, massimali e vincoli stabiliti.

**ALTRI SERVIZI:**

*Servizi di Manutenzione* - il costo di questi servizi è funzione delle seguenti variabili: chilometraggio annuo, marca e cilindrata autoveicolo, durata periodo assistenza; la combinazione delle diverse variabili può dare luogo ad un prezzo complessivo per i tre servizi che varia da un minimo di Euro 850/anno ad un massimo di Euro 12.000/anno.

**TASSE PASSAGGIO PROPRIETA' e TASSA PROPRIETA'** a carico Utilizzatore, ovvero riaddebitate, se assolte dal Concedente

**RIMBORSO DANNO PER PERDITA DEL BENE** maggior danno non coperto dall'indennizzo assicurativo

**TASSO DI ATTUALIZZAZIONE PER DANNO EMERGENTE (RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO):** TAN indicato in contratto

**PENALE (LUCRO CESSANTE IN IPOTESI DI RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO):** 1% dei canoni periodici a scadere alla data di risoluzione, attualizzati come sopra

**ADEMPIMENTO ANTICIPATO:** canoni a scadere attualizzati al TAN, oltre al prezzo dell'opzione, oltre ad una penale pari all'1% del capitale residuo, oltre alle spese per passaggio di proprietà.

**Sezione 4 - Clausole contrattuali regolanti il servizio e l'operazione**

Il contratto di locazione finanziaria di autoveicoli con consumatori è strutturato in due parti: nella prima parte (Condizioni Particolari del Contratto), oltre alla descrizione del bene ed all'indicazione del suo fornitore, sono indicati tutti i dati economici e finanziari sopra visti, inclusi gli interessi di mora e l'eventuale parametro di indicizzazione, il TAN, il TAEG e quant'altro; nella seconda parte (Condizioni Generali di Contratto), sono riportate le clausole contrattuali che disciplinano l'intero rapporto di locazione finanziaria.

I formulari sono, di regola, predisposti unilateralmente dal Concedente e molte clausole necessitano di specifica approvazione mediante doppia sottoscrizione.

Di seguito si riporta una breve descrizione/esemplificazione delle più significative clausole contrattuali, facendo presente che in caso di contestazioni e/o controversie trova applicazione esclusivamente il contenuto delle singole clausole così come riportate in contratto

*Credito al consumo* - Nelle Premesse è evidenziata la qualità di "Consumatore" dell'Utilizzatore e, conseguentemente, l'applicabilità al rapporto di cui trattasi della specifica normativa a tutela dei consumatori, ovvero che la locazione finanziaria dedotta costituisce solo forma tecnica di concessione di credito al consumo.

*Consegna* - Obbligo del Concedente è l'acquisto e la concessione in utilizzo del bene scelto dall'Utilizzatore; quest'ultimo promette comunque il corretto adempimento del fornitore da esso scelto ed è impegnato a controllarne e verificarne la titolarità, unitamente alla esatta corrispondenza del bene rispetto a quanto ordinato, la sua regolarità e conformità alle norme in materia di circolazione, la presenza di eventuali omologazioni, collaudi e quant'altro, con suo diritto a rifiutare la consegna, eccettuando al fornitore ogni suo inadempimento e dandone tempestiva notizia al Concedente.

*Esonero di responsabilità del Concedente - Legittimazione ad agire dell'Utilizzatore* - In quanto intermediario finanziario il Concedente è esonerato da tutte le responsabilità che riguardano il bene, i cui rischi sono, pertanto, assunti dall'Utilizzatore, il quale ha diritto di far valere le proprie ragioni agendo direttamente nei confronti del fornitore. L'Utilizzatore è tenuto al pagamento dei canoni periodici solo nell'ipotesi in cui abbia comunque accettato la consegna del bene, pur se contestandone vizi o altro. Stante il particolare regime a sua tutela, l'Utilizzatore-consumatore ha diritto di richiedere al Concedente di agire per la risoluzione della compravendita o per la riduzione del prezzo di acquisto, secondo le modalità dettagliate in contratto.

*Uso dell'autoveicolo - Contravvenzioni - Manutenzione* - In ipotesi di menomazione, limitazioni o altro del diritto di proprietà del Concedente (ad esempio: sequestro) l'Utilizzatore, previa informativa immediata al Concedente, ha l'obbligo di farsi carico di tutte le eventuali azioni di difesa e correlativi oneri. Similmente sosterrà direttamente gli oneri per eventuali infrazioni alla normativa vigente, commesse in proprio o dalle persone cui avrà affidato i beni. Sono altresì fissate le regole di utilizzo, di custodia, di manutenzione, anche straordinaria, del bene, nel rispetto delle disposizioni del Codice della Strada

*Obbligo di assicurazione* - L'Utilizzatore ha l'obbligo di effettuare le assicurazioni previste in contratto, in particolare la Responsabilità civile auto, Incendio, Furto, Kasko od altro, eventualmente usufruendo delle convenzioni offerte dal Concedente e, nel caso, sottoscrivendo appositi allegati. Le polizze dirette dovranno rispettare le specifiche indicate, con clausola di vincolo a favore del Concedente.

Le clausole dell'Appendice regolanti il servizio accessorio della copertura assicurativa offerta da banca Agrileasing individuano i beni assicurati e definiscono i rischi garantiti e quelli esclusi, prevedendo per i primi le franchigie ed il massimo risarcibile; al di fuori di simili importi il danno è a carico dell'Utilizzatore.

## FOGLIO INFORMATIVO PER OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA DI AUTOVETTURE CON CONSUMATORI (l'Easy Rider)

L'efficacia e la durata della garanzia è uguale a quella del contratto di locazione finanziaria + 30 giorni; l'ambito territoriale è quello della Repubblica Italiana, di san Marino e del Vaticano. Per gli autoveicoli l'ambito territoriale è esteso anche a tutti i Paesi dell'Unione Europea, alla Svizzera, all'Islanda, alla Polonia, all'Ungheria, alla Romania, al Marocco, alla Tunisia e alla Turchia.

**Sinistri, furti, danni, perdita** – In caso di sinistro, l'Utilizzatore ha l'obbligo, oltre che di procedere con le denunce alla Compagnia Assicurativa e, se dovute, alle Autorità competenti, anche di informare tempestivamente Banca Agrileasing di qualsiasi accadimento di cui trattasi, limitando in ogni caso l'aggravamento dei danni subiti o arrecati a terzi. Qualora i beni dovessero andare totalmente perduti, l'Utilizzatore dovrà risarcire il Concedente del danno predeterminato in contratto; nel caso di sinistri parziali, sarà tenuto al ripristino, senza riduzioni o sospensioni del pagamento del canone. In ogni caso, qualora in regola con i previsti pagamenti, l'Utilizzatore avrà diritto a ricevere l'indennizzo assicurativo eventualmente liquidato.

Il danno sarà determinato dalla Compagnia di assicurazione, distinguendo tra danno riparabile e non riparabile, provvedendo al suo rimborso entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole. Il diritto di trattare e transigere con la Compagnia di assicurazione compete al concedente beneficiario della clausola di vincolo.

L'Utilizzatore che abbia dolosamente esagerato il danno perde il diritto a ricevere l'indennizzo.

**Obbligo di restituzione** – Laddove al termine della locazione finanziaria non intendesse esercitare l'opzione di acquisto al prezzo fissato, l'Utilizzatore dovrà immediatamente riconsegnare il bene al Concedente; similmente in ipotesi di recesso o risoluzione.

**Obbligo di pagamento con giusta valuta – Mora** – Il ritardo nell'esecuzione dei pagamenti alle date previste in contratto da parte dell'Utilizzatore, determinerà a suo carico l'applicazione di interessi di mora nella misura indicata, senza necessità di specifica intimazione; in caso di ritardi ripetitivi, il Concedente è autorizzato a far intervenire, con spese a carico dell'Utilizzatore, società terze specializzate per il recupero crediti, fatta salva la possibilità di risolvere la locazione finanziaria per inadempimento dell'Utilizzatore medesimo.

**Clausola risolutiva espressa** – L'inadempimento da parte dell'Utilizzatore delle obbligazioni espressamente indicate, ed in particolare il mancato pagamento di canoni od altro che superino l'ottava parte dell'importo finanziato, potrà dare luogo alla risoluzione di diritto della locazione finanziaria, restando comunque nella facoltà del Concedente di procedere con diffida ad adempiere o con la richiesta giudiziale di esecuzione coattiva del contratto. Nel caso in cui la risoluzione intervenga dopo la consegna del bene, l'Utilizzatore sarà tenuto alla sua immediata riconsegna, al pagamento di quanto maturato a tale data ed inoltre a corrispondere: 1) a titolo di danno emergente: la differenza tra l'attualizzazione dei canoni residui e dell'opzione, al netto di eventuali servizi accessori, ed il ricavato dal ricollocamento del bene, ovvero dalla sua quotazione sul mercato; 2) a titolo di lucro cessante: una penale pari all'1% dell'importo attualizzato come sopra dei canoni a scadere.

**Obbligo di informativa** – L'Utilizzatore è obbligato a comunicare al Concedente ogni sopravvenuta variazione del suo domicilio o residenza o altro rispetto a quanto dichiarato nelle Condizioni Particolari, facendosi carico degli indotti costi per le modifiche PRA e M.C., oltre che delle spese previste in contratto.

**Diritto di ripensamento** – In ipotesi di perfezionamento del contratto fuori dai locali commerciali della Banca o dei soggetti convenzionati, l'Utilizzatore-consumatore ha diritto di recedere inviando a tal fine una raccomandata A.R. entro dieci giorni lavorativi decorrenti dalla sottoscrizione.

**Foro Competente**: - Per ogni controversia concernente l'applicazione e l'interpretazione del contratto il foro competente è quello di residenza o di domicilio elettivo del consumatore, ai sensi dell'art. 33 lett. u) del D.Lgs. n.206/2005.

### Sezione 5 - Legenda

- **concedente**: è l'intermediario bancario o finanziario creditore che "concede" il bene in locazione finanziaria;
- **utilizzatore**: è il cliente debitore che "utilizza" il bene ricevuto in locazione finanziaria;
- **tasso leasing**: il tasso interno di attualizzazione definito nella Sezione 3;
- **opzione finale di acquisto o di proroga**: è la facoltà in forza della quale il cliente alla fine del contratto, sempre che abbia adempiuto a tutte le proprie obbligazioni, può decidere di acquistare il bene al prezzo indicato o di prorogarne l'utilizzo ad un canone predefinito;
- **soggetto convenzionato**: è l'intermediario bancario o finanziario o il collaboratore esterno (fornitore di beni e servizi) che in virtù di una "convenzione" con l'intermediario preponente offre "fuori sede" i suoi prodotti;
- **valuta**: è la data di addebito o di accredito di una somma di denaro dalla quale decorrono gli interessi attivi o passivi, rispettivamente, per il beneficiario e per il pagatore;
- **canone**: è il corrispettivo periodico della locazione finanziaria;
- **tasso di mora**: è il tasso dovuto per il ritardato pagamento di una somma di denaro;
- **parametro di indicizzazione**: è un indice di riferimento del mercato monetario sul quale viene ancorata la variabilità del tasso contrattuale secondo le modalità all'uopo indicate;
- **Tasso effettivo globale medio (TEGM)**: in base all'art. 2 della L. 108/1996 è il tasso che viene rilevato trimestralmente dal Ministero del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi e si ottiene calcolando la media aritmetica dei tassi praticati, nel trimestre precedente, sulle singole operazioni dalle banche e dagli intermediari finanziaria iscritti negli elenchi tenuti dall' Ufficio italiano dei Cambi e dalla Banca d'Italia ai sensi degli artt. 106 e 107 del D.Lgs. 385/1993, corretta per la valutazione del valore medio del tasso ufficiale di sconto;
- **Tasso soglia**: è il tasso massimo che può essere praticato dalla banca ed è determinato ai sensi dell'art. 2 della L. 108/1996 in misura pari al 150% dei corrispondenti tassi effettivi globali medi.

Banca Agrileasing S.p.A.  
Via Lucrezia Romana 41/47 ROMA  
[www.agrileasing.it](http://www.agrileasing.it)

IL SOTTOSCRITTO ..... DICHIARA DI AVERE RICEVUTO COPIA DEL PRESENTE  
FOGLIO INFORMATIVO E DELL'AVVISO SULLE PRINCIPALI NORME DI TRASPARENZA.

.....li .....